

L'OPINIONE

BILANCIO

La rilevazione e la classificazione degli strumenti derivati sulla base delle peculiari caratteristiche

di Raffaele Marcello | 2 APRILE 2025

L'impiego di strumenti finanziari derivati da parte delle imprese industriali e commerciali è sempre più diffuso, in particolare per finalità di copertura del rischio di tasso, di cambio o di prezzo. In questo contesto, anche il rendiconto finanziario, inteso come sintesi dei flussi di cassa effettivamente generati e assorbiti nel periodo, assume un ruolo chiave nel rappresentare l'effettivo impatto finanziario di tali strumenti.

La classificazione dei flussi di cassa dipende dalla finalità dell'operazione coperta:

- a. **derivati legati a flussi operativi** (coperture su acquisti futuri in valuta estera) producono flussi da attività operativa;
- b. **derivati collegati a strumenti finanziari o investimenti**, il relativo flusso andrà ricondotto, rispettivamente, all'attività di finanziamento o di investimento.

Il principio guida rimane il collegamento sostanziale con l'elemento coperto. A livello pratico, risulta fondamentale una corretta tracciabilità contabile del collegamento tra derivato e posta coperta, per evitare rappresentazioni distorte nel rendiconto.

Nel caso di **hedge accounting**, la rappresentazione contabile e finanziaria assume ulteriori complessità. Le variazioni di *fair value* dei derivati di copertura possono essere imputate a riserve di patrimonio netto (voce A.VII), senza passaggio immediato nel conto economico. Il riflesso nel rendiconto finanziario, pertanto, si manifesta solo successivamente, al momento della realizzazione del flusso coperto, e non sempre in modo evidente.

Al riguardo è opportuno precisare che, nel rendiconto finanziario redatto con il metodo indiretto, l'impatto dei derivati si articola su due piani distinti: da un lato, vi sono i **flussi monetari effettivi generati dalla stipula**, regolamento o chiusura del contratto; dall'altro, le variazioni di *fair value* degli strumenti derivati incidono sul risultato d'esercizio come **rettifiche non monetarie**, influenzando, quindi, indirettamente la rappresentazione dei flussi.

Diverso il caso dei **derivati speculativi** che, non avendo correlazione con elementi specifici dell'attivo o del passivo, sono contabilizzati con contropartita diretta nel conto economico. In tal caso, l'effetto sul rendiconto finanziario emerge nelle **rettifiche al risultato operativo**, ma senza generare flussi immediati, salvo al momento dell'effettiva liquidazione del contratto. È il caso, ad esempio, di strumenti derivati detenuti a fini di negoziazione, i cui impatti sul rendiconto si limitano alla componente economica.

Dal punto di vista patrimoniale, la classificazione dei derivati è definita secondo criteri civilistici (OIC 32): un **derivato attivo** è iscritto tra le immobilizzazioni finanziarie o le attività correnti in base all'orizzonte temporale e alla natura dell'attività coperta; un **derivato passivo**, invece, può essere iscritto tra i fondi per rischi e oneri oppure tra le passività finanziarie, in funzione della finalità di copertura e del *fair value* negativo. Nei casi di variazioni del valore equo derivanti dalla separazione del valore temporale di un'opzione, è possibile l'iscrizione tra i risconti attivi/passivi e il progressivo rilascio a conto economico.

Sul piano operativo, è importante ricordare che i flussi effettivi derivanti dai derivati (ad esempio nel caso di un *interest rate swap* che genera un flusso differenziale semestrale) devono essere **rilevati nel rendiconto**, mentre le variazioni di valore corrente che restano solo scritture contabili non generano impatto diretto sui flussi. La corretta rappresentazione contabile, quindi, è condizione necessaria per una lettura affidabile della dinamica finanziaria e per la costruzione di indicatori coerenti con la reale capacità di generazione di cassa.

Infine, per le **microimprese**, l'art. 2435-ter c.c. prevede la possibilità di non applicare la valutazione al valore corrente dei derivati. In tali casi, l'iscrizione in bilancio è subordinata al verificarsi di una perdita potenziale: il derivato con *fair value* negativo è iscritto tra i fondi rischi; quello positivo, in assenza di obbligo, può anche non essere contabilizzato, con un impatto potenzialmente distorsivo nella rappresentazione del rendiconto finanziario. L'OIC ha chiarito che, in assenza di obbligo civilistico, l'adozione del "valore equo" resta una facoltà, purché seguita con coerenza nei bilanci successivi.

In conclusione, gli strumenti finanziari derivati sono strumenti complessi che, se non rappresentati in modo coerente nei prospetti contabili e nel rendiconto finanziario, rischiano di alterare la percezione della reale posizione finanziaria dell'impresa. Il professionista è quindi chiamato a **valutare caso per caso la corretta classificazione**, non solo sotto il profilo civilistico-contabile, ma anche con un'ottica orientata alla trasparenza dei flussi e alla leggibilità complessiva del bilancio. Solo in questo modo è possibile garantire un'informativa finanziaria completa, attendibile e funzionale ai processi decisionali.